

N. 749

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore CASTELLANI Pierluigi**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1996**

---

Istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca in agricoltura  
(ENRA)

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'imminente futuro, l'agricoltura italiana avrà un crescente bisogno di disporre di sempre nuove conoscenze per accrescere la sua competitività, per migliorare la qualità dei suoi prodotti, per assolvere compiti diversi dalla tradizionale funzione produttiva.

In questa prospettiva occorre procedere, fin da subito, ad un profondo ripensamento della politica agricola nazionale che dovrà essere sempre più attenta nell'elaborare programmi e nell'attuare interventi che siano effettivamente rispondenti alle molteplici esigenze e caratteristiche delle diverse agricolture presenti nel Paese.

Da questa opera di ripensamento non può certamente rimanere escluso il settore della ricerca che, nella prospettiva di cui sopra, assume un ruolo strategico per guidare il futuro sviluppo dei comparti agricolo, alimentare e forestale.

La situazione di estrema frammentazione che caratterizzava la ricerca vigilata dal vecchio Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a causa della mancata attuazione di quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, permane tuttora immutata in seno al nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al quale la stessa legge n. 491 del 1993, ha anche assegnato il compito di vigilare sull'Istituto centrale ricerca applicata al mare (ICRAM) a seguito dell'acquisizione delle competenze in materia di acquacoltura e di pesca marittima.

Allo stato attuale, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si trova, pertanto, a vigilare su ben trentadue Istituti che svolgono attività di ricerca e di sperimentazione in campo agricolo, tra i quali i ventitrè Istituti di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnologica (IRSA); tre Istituti con ordinamento autonomo (Istituto nazionale di economia agraria, Istituto nazionale della nutrizione, Istituto nazionale per la

fauna selvatica); due uffici periferici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (Laboratorio centrale di idrobiologia e Ufficio centrale di ecologia agraria); tre Istituti a carattere privato (Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo-ISMEA, che solo in minima parte svolge attività di ricerca; Istituto nazionale di apicoltura, Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani); il succitato ICRAM di recente acquisizione.

La contemporanea presenza di un così elevato numero di organismi diversi tra loro ha determinato, nel tempo, una grave frammentazione delle attività di ricerca che, a sua volta, ha prodotto i seguenti scompensi:

a) la duplicazione di attività e la sovrapposizione di competenze tra enti ed istituti diversi;

b) l'impossibilità di definire e di attuare programmi di ricerca impostati su base nazionale;

c) l'ingiustificato moltiplicarsi degli apparati burocratico-amministrativi che, oltre a risultare sovradimensionati, hanno sottratto preziose risorse umane e finanziarie dell'attività di ricerca vera e propria;

d) un'enorme dispersione di risorse finanziarie, di per sé già scarse, nonché una inadeguata utilizzazione del capitale umano;

e) lo scadimento dei livelli della ricerca e la scarsità dei risultati validi prodotti anche a causa delle incertezze finanziarie di taluni istituti.

Tali problemi appaiono ancora più gravi se si considera che, come risulta anche dal Rapporto Nomisma per il 1995, le risorse finanziarie destinate al complesso di trentadue istituti vigilati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono pressoché irrisorie: circa 160 miliardi di lire, sia

nel 1993, sia nel 1994. Ne discende che, nella situazione di frammentarietà sopra descritta, un così ridotto apporto finanziario non poteva sortire altri effetti che quelli di determinare una progressiva inefficienza dell'attività di ricerca e di condurre una sostanziale improduttività dell'ingente patrimonio degli istituti vigilati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, patrimonio che, secondo autorevoli stime, è valutato in diverse migliaia di miliardi di lire, tra immobili, aziende sperimentali ed apparecchiature.

Da tali premesse discende l'esigenza di concentrare in un unico organismo le attività ora frammentate in una molteplicità di enti e strutture, secondo un'ottica di razionalizzazione delle risorse e degli interventi. In questa prospettiva si iscrive il presente disegno di legge istitutivo, appunto, di un unico istituto - l'Ente nazionale per la ricerca in agricoltura - per lo svolgimento di tale fondamentale attività, con la conseguente soppressione di ogni altro organismo operante nel settore.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Istituzione dell'ENRA)*

1. È istituito l'ente per la ricerca pubblica agroalimentare e forestale denominato Ente nazionale per la ricerca in agricoltura. (ENRA).

2. L'ENRA ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. L'ENRA ha carattere non strumentale, ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e, nel rispetto delle sue finalità istituzionali, si dà ordinamenti autonomi con propri regolamenti.

## Art. 2.

*(Soppressione e riordinamento degli enti e degli istituti di ricerca sottoposti a vigilanza da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali)*

1. Gli istituti di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e successive modificazioni, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, nonché tutti gli altri enti o istituti pubblici di ricerca sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono soppressi.

2. Le leggi istitutive degli istituti ed enti di cui al comma 1 sono abrogate ed il patrimonio, le strutture ed il personale di detti enti ed istituti sono trasferiti all'ENRA.

3. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti con i qua-

li procede al riordino o alla soppressione di tutti gli enti e istituti di ricerca a carattere privato sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. I decreti governativi di cui al comma 3 dovranno rispondere ai seguenti criteri:

a) in caso di riordino degli enti o istituti di cui al comma 3, ad essi dovranno essere attribuite le funzioni che in nessun caso possano dare luogo a duplicazioni di competenze con l'Ente nazionale per la ricerca in agricoltura, facendo salva la possibilità per il solo personale con profilo di ricercatore di essere assorbito nei corrispondenti ruoli dell'Ente medesimo, attraverso concorsi pubblici riservati;

b) in caso di soppressione degli enti ed istituti di cui al comma 3, dovranno essere indicate le modalità per il trasferimento delle loro strutture e del loro patrimonio all'Ente e per l'assorbimento del personale nei corrispondenti ruoli dell'Ente medesimo, attraverso concorsi pubblici riservati.

5. Con appositi decreti ministeriali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di carattere strumentale svolte dagli istituti ed enti di cui comma 1 sono ricondotte all'interno delle competenti direzioni del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

### Art. 3.

#### *(Finalità dell'ENRA)*

1. L'Ente nazionale per la ricerca in agricoltura ha le seguenti finalità:

a) sviluppare lo studio dei problemi produttivi, organizzativi e di mercato nei comparti agricolo, alimentare e forestale, attraverso lo svolgimento di attività di ricerca di tipo interdisciplinare, finalizzate alla crescita socio-economica del mondo rurale ed alla razionale gestione degli agro-ecosistemi;

b) predisporre elementi conoscitivi e fornire supporti scientifici, da utilizzare in

ambito sia nazionale sia regionale, per l'individuazione degli obiettivi, l'elaborazione dei contenuti e la valutazione degli effetti della politica agricola, alimentare e forestale.

2. L'attività di ricerca dell'ENRA è svolta nel rispetto dell'autonomia organizzativa e di ricerca delle singole strutture scientifiche dell'Ente e della piena autonomia e libertà di ricerca dei ricercatori.

#### Art. 4.

*(Orani dell'ENRA)*

1. Sono organi dell'ENRA:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il direttore generale;
- d) il consiglio dei dipartimenti;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 5.

*(Presidente)*

1. Il presidente dell'Ente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri che lo sceglie in una rosa di tre nomi di persone con elevata qualifica scientifica, proposta dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di cui all'articolo 6. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

#### Art. 6.

*(Consiglio di amministrazione)*

1. Il consiglio di amministrazione è composto da diciannove membri nominati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il consiglio:

- a) delibera sulle attività dell'Ente;
- b) definisce i programmi pluriennali di ricerca di interesse nazionale secondo le proposte presentate dal consiglio dei dipartimenti di cui all'articolo 8;
- c) approva i progetti di ricerca presentati dai laboratori di analisi, ricerca e sperimentazione, di cui all'articolo 10;
- d) approva i bilanci preventivi e consuntivi proposti dal presidente.

3. Il consiglio è presieduto dal presidente dell'Ente ed è composto da:

- a) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- b) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- c) tre rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
- e) un rappresentante del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
- f) tre rappresentanti delle regioni.

4. I membri del consiglio sono scelti tra persone di provata esperienza in campo agricolo che siano docenti universitari, ricercatori, laureati iscritti ad albi professionali. I membri di cui alla lettera c) del comma 3 sono scelti tra i dirigenti generali del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. Le nomine dei membri di cui alla lettera f) del comma 3 avvengono su indicazione delle regioni che sono tenute a designare persone di provata esperienza in campo agricolo scelte tra i dirigenti delle amministrazioni regionali, professori universitari, ricercatori, laureati iscritti ad albi professionali.

6. I membri del consiglio dell'Ente nazionale per la ricerca in agricoltura non possono essere nominati nel collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 9, prima che siano trascorsi sei anni dalla cessazione dalla carica.

## Art. 7.

*(Direttore generale)*

1. Il direttore generale è preposto all'amministrazione dell'Ente nazionale per la ricerca in agricoltura. Esso è nominato dal presidente dell'Ente in base ad una selezione aperta a tutti i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea.

2. Il direttore generale è scelto tra persone di provata competenza ed esperienza manageriale ed è assunto con un contratto a tempo determinato di tipo privatistico della durata di un triennio e rinnovabile una sola volta.

3. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione al quale riferisce su tutti gli aspetti amministrativi e gestionali dell'Ente formulando le conseguenti proposte.

## Art. 8.

*(Consiglio dei dipartimenti)*

1. Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di direzione scientifica dell'ENRA ed ha il compito di impostare, coordinare e supervisionare l'attività scientifica dell'Ente, controllando, per ciascun ambito disciplinare, il mantenimento di un adeguato livello scientifico, sia in fase di impostazione, sia in fase di esecuzione dei progetti di ricerca.

2. Il consiglio comprende i seguenti quattro dipartimenti:

- a) produzioni di origine vegetale;
- b) produzioni di origine animale;
- c) trasformazioni industriali ed alimentari;
- d) suolo, ambiente e territorio.

3. Per ogni dipartimento, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali nomina un direttore scientifico scelto tra docenti universitari di prima fascia o tra ricercatori di equivalente livello professionale. La carica di direttore di dipartimento



ha una durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

4. Al consiglio dei dipartimenti partecipano:

a) i quattro direttori scientifici di cui al comma 3;

b) quattro ricercatori interni all'ENRA eletti dal personale di ruolo con profilo di ricercatore;

c) quattro direttori dei laboratori di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 10, eletti dai direttori dei laboratori di ricerca e sperimentazione.

5. I membri del consiglio dei dipartimenti durano in carica tre anni.

6. Il consiglio dei dipartimenti si riunisce periodicamente, con cadenza almeno bimestrale ed ha il compito di:

a) predisporre, in base alle esigenze conoscitive prioritarie, ravvisabili all'interno dei quattro raggruppamenti disciplinari di cui al comma 2, la proposta del programma interdisciplinare di ricerca dell'ENRA definito su base triennale ed accompagnato dalle relative articolazioni;

b) raccogliere e valutare i progetti e le proposte di ricerca elaborati e predisposti dalle strutture di ricerca di cui all'articolo 10;

c) proporre al consiglio di amministrazione, per il tramite del direttore generale, i programmi ed i progetti di cui alle lettere a) e b), con i relativi tempi e costi di realizzazione, nonchè le relazioni sullo stato di avanzamento degli stessi e sui risultati conseguiti alla loro scadenza.

7. Il consiglio di amministrazione, per motivate esigenze operative ed in riferimento alle disponibilità di risorse finanziarie ed umane, può modificare il numero e le attribuzioni dei dipartimenti.

#### Art. 9.

*(Collegio dei revisori dei conti)*

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali nomina il collegio dei re-

visori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i dirigenti del Ministero del tesoro, uno dei quali svolge funzioni di presidente.

2. I membri del collegio dei revisori dei conti non possono essere chiamati a far parte del consiglio di cui all'articolo 6 prima che siano trascorsi sei anni dalla scadenza della carica.

3. Il mandato dei membri del collegio dei revisori dei conti ha la durata di tre anni e non è rinnovabile.

#### Articolo 10.

*(Laboratori di ricerca e sperimentazione)*

1. L'attività di ricerca dell'ENRA è affidata ai laboratori di ricerca e sperimentazione, di seguito denominati LARS.

2. I LARS svolgono attività di ricerca di tipo interdisciplinare, variamente dislocate sul territorio, secondo quanto previsto dal piano di organizzazione territoriale dell'ENRA.

3. In ciascuno dei LARS, tra il personale di ruolo con profilo di ricercatore è nominato dal direttore generale dell'ENRA un responsabile delle attività.

4. Il personale amministrativo dei LARS non può superare il 20 per cento del personale con profilo di ricercatore e di tecnologo.

5. Ciascuno dei LARS, o gruppo di LARS, elabora i progetti di ricerca nell'ambito del programma di attività dell'ENRA; anche in collaborazione con altre istituzioni di ricerca italiane ed estere, ciascuno dei LARS elabora progetti di ricerca nell'ambito di altri programmi, purchè non in contrasto con le finalità dell'ENRA.

6. I progetti di ricerca di cui al comma 5, previa valutazione da parte del consiglio dei dipartimenti, sono sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione.

## Art. 11.

*(Fonti di finanziamento)*

1. L'ENRA si avvale, per il proprio finanziamento, di:

a) un contributo annuale determinato dalla legge finanziaria, in misura tale da garantire il funzionamento ordinario dell'Ente e l'attuazione dei programmi di ricerca;

b) un contributo a valere sul bilancio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, determinato in relazione ai programmi affidati all'ENRA dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. L'ENRA può accedere a finanziamenti erogati da organismi pubblici e privati, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono destinati ad attività di ricerca coerenti con le finalità dell'Ente.

## Art. 12.

*(Trasferimento di personale)*

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Ente nazionale per la ricerca in agricoltura sono regolati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e degli accordi collettivi in vigore.

2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo sindacale concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'ordinamento del personale dell'ENRA, è articolato nei livelli professionali, riportati nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, secondo la collocazione dei profili professionali di cui alla tabella 1 annessa allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi i diritti dei primi ricercatori che abbiano superato il giudizio di idoneità pre-

visto nel predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 171.

3. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il personale assunto a tempo indeterminato e il personale distaccato o comandato da più di due anni degli istituti ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, che a qualunque titolo presti servizio presso i predetti istituti, con le relative qualifiche anche in sovrannumero, è trasferito all'ENRA e conserva l'anzianità di qualifica, di profilo e di livello acquisita, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 4. Sono altresì trasferiti all'ENRA, previo superamento di un concorso riservato, i titolari di borse di studio che abbiano svolto attività di ricerca negli istituti ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, per non meno di quattro anni complessivamente maturati all'atto della data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decreto emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definirà le modalità per il trasferimento del personale degli istituti di cui all'articolo 2, comma 1, nei corrispondenti profili e livelli professionali dell'ENRA, così come stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e successive modificazioni, in conformità agli accordi collettivi in vigore.

5. L'ENRA può stipulare apposite convenzioni con università italiane ed estere per l'aggiornamento e la qualificazione del personale di ricerca.